

STRUTTURA D'ATTIVITÀ PALLAVOLO

Regolamento Tecnico Nazionale

Articolazione:

Premessa

Il decalogo della struttura di attività pallavolo

Parte Prima: lo Statuto

Titolo I – Composizione e Strutture

Titolo II – Norme Finali

Parte Seconda: Regolamento Generale

Titolo I – Le Società

Titolo II – I Tesserati

Titolo III – Il Tesseramento

Titolo IV – L'attività sportiva

Parte Terza: Normativa di Disciplina

Titolo I - La Disciplina

Titolo II - Le Sanzioni

Titolo III - Gli Organi della Disciplina Sportiva

Titolo IV - I Procedimenti Disciplinari

Parte Quarta: Regolamento per la Formazione

Titolo I - Principi Generali

Titolo II - Figure Professionali e Moduli Formativi

Titolo III - Commissioni e Strutture

Sezione 1 – Giudici di Gara

Sezione 2 – Giudici di Gara Pallavolo sulla sabbia

Sezione 3 – Allenatori

PREMESSA

- L'UIISP – Unione Italiana Sport Per tutti – già denominata Unione Italiana Sport Popolare – è un'Associazione Nazionale, antifascista e antirazzista che si ispira ai principi della Costituzione italiana, contraria ad ogni forma di discriminazione, fondata nel 1948 con sede in Roma, Largo Franchellucci 73.
- La variazione della sede all'interno dello stesso Comune può essere stabilita dal Consiglio Nazionale.
- L'UIISP è Ente di Promozione Sportiva, giusto riconoscimento del CONI, Ente certificatore delle finalità sportive.
- L'UIISP si conforma allo Statuto, ai Regolamenti ed ai Provvedimenti del CONI - ivi incluso quello che disciplina l'Ordinamento degli Enti di Promozione Sportiva - ed alle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI, a cui si fa espresso rinvio anche con riferimento alle procedure e modalità per l'effettuazione dei controlli antidoping, nonché i relativi procedimenti disciplinari a carico dei tesserati e degli affiliati.
- L'UIISP si conforma altresì allo Statuto ed ai Regolamenti del CIO.
- L'UIISP si qualifica inoltre come Associazione Nazionale di Promozione Sociale, ai sensi della Legge 383/2000 e come Ente a finalità assistenziali, ai sensi e agli effetti della Legge 287/1991, giusto riconoscimento rispettivamente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Interno.
- L'UIISP aderisce con Delibera del Consiglio Nazionale ad Enti, nazionali ed internazionali, che promuovono finalità affini alle proprie. Nel prosieguo del presente Statuto ogni qualvolta si citerà UIISP si intenderà Unione Italiana Sport Per tutti.

IL DECALOGO DELLA STRUTTURA D'ATTIVITÀ PALLAVOLO

- fare di ogni gara, indipendentemente dalla posta e dalla importanza della
- competizione, un momento privilegiato di festa;
- rispettare e condividere le regole, i principi e lo spirito della Struttura di Attività Nazionale
- Pallavolo;
- rispettare la squadra avversaria come la propria;
- accettare le decisioni dei giudici di gara, sapendo che, come tutti, hanno

- diritto all'errore, ma fanno tutto il possibile per non commetterlo;
- non usare artifici o inganni per ottenere il successo;
- rimanere rispettoso della vittoria, così come della sconfitta;
- aiutare ogni atleta ferito o la cui vita sia in pericolo;
- diritto di fare sport, divertirsi e di giocare;
- diritto e rispetto delle pari opportunità, nessuno escluso;
- diritto di non essere un campione, ma di essere un vero atleta, rispettando i suddetti principi.

PARTE PRIMA – LO STATUTO

TITOLO I – COMPOSIZIONE E STRUTTURE

art. 1 FINALITA'

- Le strutture di attività, istituite con delibera del Consiglio Nazionale, sono preposte allo sviluppo e alla gestione tecnica delle attività; ad esse sono affidate la ricerca e l'innovazione delle attività, la formazione di tecnici e dirigenti per gli ambiti di loro competenza.
- Esse promuovono e partecipano alla progettazione di percorsi innovativi, con riferimento anche agli aspetti tecnici della disciplina o dell'attività relativa, e concorrono alla loro realizzazione, condividendone le responsabilità con gli organismi del rispettivo livello.
- Nel rispetto dell'insediamento associativo, il Consiglio del rispettivo livello, Territoriale, Regionale e Nazionale nomina/revoca i componenti e i responsabili delle strutture di attività previo consultazione, da effettuarsi nell'assemblea delle affiliate per il livello territoriale, e con le Strutture di attività del livello inferiore per il livello regionale e nazionale.
- Il Regolamento Nazionale deve altresì prevedere le modalità di funzionamento e la possibilità di formare strutture di attività con competenza interterritoriale. Non può essere nominato nel ruolo di Responsabile di struttura di attività Nazionale, Regionale, Territoriale, chi sia stato incaricato per due mandati consecutivi.
- Ogni struttura di attività deve dotarsi di un proprio Regolamento Tecnico Nazionale coerente con i principi dell'Associazione. Tale Regolamento deve essere approvato dal Consiglio Nazionale Uisp.
- Ogni struttura di attività provvede ad istituire specifiche commissioni disciplinari quali istanze di giudizio per l'attività sportiva.
- I livelli Regionali o Territoriali non possono emanare norme che siano in contrasto con il Regolamento Nazionale di attività.
- Le strutture di attività non hanno autonomia finanziaria e patrimoniale né rappresentanza legale e giudiziale.

art. 2 COMPOSIZIONE

- La STRUTTURA DI ATTIVITÀ DI PALLAVOLO è costituita dal complesso delle basi associative: Società, Dirigenti, Atleti, Giudici di gara, Allenatori, Formatori e Soci.
- Le Società e gli Associati all'atto del tesseramento entrano in possesso dei requisiti statuari.

art. 3 PATRIMONIO

- La STRUTTURA DI ATTIVITÀ DI PALLAVOLO è tenuta a predisporre i bilanci preventivi e consuntivi nell'ambito dei bilanci dei rispettivi livelli.
- I Regolamenti dell'Uisp stabiliscono i criteri e le modalità per la costituzione e la conduzione amministrativa della STRUTTURA DI ATTIVITÀ DI PALLAVOLO.

art. 4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- La STRUTTURA DI ATTIVITÀ DI PALLAVOLO assicura la direzione e la gestione dell'attività attraverso le proprie strutture funzionanti ai seguenti livelli:
 - Territoriale
 - Regionale/Interregionale
 - Nazionale

art. 5 GLI ORGANI DELLA STRUTTURA DI ATTIVITÀ DI PALLAVOLO

- Gli organi attraverso i quali la STRUTTURA DI ATTIVITÀ DI PALLAVOLO UISP realizza ai vari livelli le proprie finalità sono:
 - il Coordinamento
 - il Responsabile

art. 6 IL COORDINAMENTO DELLA STRUTTURA DI ATTIVITÀ DI PALLAVOLO

- Il Coordinamento della STRUTTURA DI ATTIVITÀ DI PALLAVOLO al livello Territoriale è nominato su delibera del consiglio territoriale su indicazione del responsabile della struttura di attività per le Strutture di Attività del livello inferiore per il livello regionale e nazionale ed ha il compito di:
 - concorrere ad elaborare le linee programmatiche del relativo livello dell'Associazione;
 - formulare programmi e proposte di attività;
 - mantenere i rapporti con le altre Associazioni, Organizzazioni e/o Enti sportivi
 - concorrere ad elaborare programmi formativi a tutti i livelli.
 - partecipare alla elaborazione dei piani di lavoro, del bilancio preventivo e consuntivo della Struttura di Attività Pallavolo;
 - elaborare annualmente il calendario delle attività in funzione dell'indizione nazionale;
- la propria composizione non può essere superiore a 22 membri.

art. 7 IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI ATTIVITÀ DI PALLAVOLO

- Il Responsabile rappresenta la Struttura di Attività di Pallavolo a qualsiasi livello (territoriale, regionale, nazionale). Convoca, presiede il Coordinamento.

- Coordina le rappresentanze esterne del rispettivo livello associativo previa delega del Presidente del Comitato del rispettivo livello.
- Nomina previa approvazione del Coordinamento i responsabili delle Commissioni preposte al funzionamento e allo sviluppo della Struttura di Attività di Pallavolo.
- Presenta annualmente il programma e il bilancio della Struttura di Attività.

art. 8 DIRITTI DEI SOCI

- La qualifica di socio, persona fisica o soggetto collettivo, dà diritto:
 - a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che essa comportano;
 - a partecipare all'elezione degli organi dirigenti e alla approvazione o modifica delle norme statutarie attraverso l'elezione di propri delegati alle istanze congressuali secondo il principio di uniformità del rapporto associativo;
 - per la partecipazione all'elettorato attivo e passivo dei soci individuali e collettivi si rimanda agli articoli specifici dello STATUTO NAZIONALE UISP ed al REGOLAMENTO NAZIONALE UISP

art. 9 IL COMMISSARIAMENTO

- I Comitati Regionali/Interregionali, i Comitati Territoriali, le Leghe e le Aree di Attività a tutti i livelli possono essere commissariati secondo quanto previsto dall'Art 21 dello STATUTO NAZIONALE UISP.

art. 10 ORGANI DIRIGENZIALI DELLA STRUTTURA DI ATTIVITÀ PALLAVOLO

- La Struttura di Attività Pallavolo espleta le proprie funzioni attraverso i seguenti organi:
 - settore Dirigenziale ai vari livelli;
 - settore Giudici di Gara ai vari livelli;
 - settore Allenatori ai vari livelli.
 - settore Formazione ai vari livelli.
- La composizione e le competenze dei settori, sono definite nella "PARTE QUARTA" del presente Regolamento.

art. 11 ORGANI DISCIPLINARI DELLA STRUTTURA DI ATTIVITÀ PALLAVOLO

- La Struttura di Attività Pallavolo esercita ai vari livelli le funzioni inerenti la disciplina sportiva attraverso i seguenti organi:
 - Giudice Sportivo;
 - Commissione Disciplinare di Secondo Grado;
- La Composizione e le competenze degli organi disciplinari sono definite nel "TITOLO III" della "PARTE TERZA" del presente Regolamento.

TITOLO II – NORME FINALI

art. 12 MODIFICHE STATUTARIE E DEL REGOLAMENTO

- Il presente Regolamento può essere modificato dal Coordinamento Nazionale di Struttura di Attività e ratificato dal Consiglio Nazionale UISP.

art. 13 IL MARCHIO

- Il marchio UISP regolarmente registrato e la dominazione UISP Unione Italiana Sport Per tutti (già Unione Italiana Sport Popolare), i marchi e le denominazioni, delle manifestazioni nazionali delle Strutture di Attività, di seguito denominati Marchi, sono di esclusiva titolarità dell'UISP.

art. 14 EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI DELLA STRUTTURA DI ATTIVITÀ PALLAVOLO

- I provvedimenti adottati dagli Organi della Struttura di Attività Pallavolo, nelle singole specifiche competenze, hanno piena e definitiva efficacia (nell'ambito dell'attività sportiva) nei confronti di tutti gli Associati, della STRUTTURA DI ATTIVITÀ DI PALLAVOLO.

art. 15 NORME FINALI

- Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento (PARTE PRIMA) si fa riferimento allo Statuto Nazionale UISP ed al Regolamento Nazionale UISP.

PARTE SECONDA – REGOLAMENTO GENERALE

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA DELLA STRUTTURA DI ATTIVITÀ PALLAVOLO

TITOLO I – LE SOCIETÀ

art. 1 AFFILIAZIONE

- -Chiunque può associarsi all'UISP purché ne condivida i principi e le finalità espresse nello statuto.
- L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- L'UISP, nel rispetto dei regolamenti e delle delibere del Coni, provvede, in quanto delegata dal Consiglio Nazionale del Coni medesimo, al riconoscimento a fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche ad essa

affiliate in quanto delegata dalla Giunta Nazionale del Coni, all'approvazione dei relativi statuti che dovranno essere redatti in conformità all'art. 90 della Legge 27/12/2002, n. 289 e successive modificazioni.

- Possono associarsi tutte le persone fisiche cittadine italiane o straniere, anche se minorenni e gli associati collettivi dotati, o meno, di personalità giuridica.
- Tutti gli associati hanno diritto di voto secondo il principio del voto singolo e nel rispetto delle modalità previste dallo statuto. Il socio minorenne viene convocato alle Assemblee e partecipa con diritto di voto al raggiungimento del 16° anno di età con esclusivo riferimento all'elezione dei delegati, al congresso territoriale. Il vincolo associativo delle persone fisiche avviene sia mediante rapporto diretto con la UISP, sia tramite associati collettivi affiliati alla UISP. Gli associati persone fisiche aderiscono all'associazione attraverso il tesseramento, gli associati collettivi attraverso l'affiliazione.
- Sono associati collettivi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le associazioni, anche scolastiche, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le società, le cooperative le imprese sociali e tutti quei soggetti che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'UISP, che abbiano sede legale, operativa e sportiva sul territorio italiano e non abbiano scopo di lucro.
- Gli associati collettivi conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale ma si impegnano, come condizione del rapporto di affiliazione, al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice etico e dei provvedimenti adottati dalla UISP.
- Le modalità e le condizioni di adesione all'UISP ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, sono disciplinate dal Regolamento Nazionale, dal Codice Etico, dai Regolamenti Tecnici di attività.
- La tessera e l'affiliazione per tutte le attività ha validità dal 1 settembre al 31 agosto.
- La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
- Le Società affiliate UISP possono essere affiliate alla FIPAV ed altri Enti di promozione sportiva.

art. 2 CESSAZIONE DELL'AFFILIAZIONE

- Come previsto dal Regolamento Nazionale UISP.

art. 3 LEGALE RAPPRESENTANZA

- La legale rappresentanza della Società e/o dei soci collettivi spetta, ad ogni effetto, al Presidente o a chi ne fa le veci a norma dello statuto sociale.

art. 4 DIRITTI E DOVERI DELLA SOCIETÀ

- Le Società affiliate hanno diritto di partecipare a tutti gli effetti alle istanze statutarie previste dallo Statuto dell'Associazione.
- Le Società affiliate hanno il dovere di:
 - garantire all'interno della Società una vita associativa democratica e partecipativa di tutti i soci, osservare le regole statutarie sottoscritte ed impegnarsi, con i propri tesserati, all'attività organizzativa della Struttura di Attività di Pallavolo;
 - comunicare alla Struttura di Attività di Pallavolo i propri colori sociali;
 - soddisfare gli adempimenti economici derivanti dalla partecipazione all'attività in ossequio alle norme emanate dalla Struttura di Attività di Pallavolo di competenza, adoperarsi fattivamente per garantire un comportamento sportivamente corretto di tutti i propri soci, in campo durante le gare e fuori,
 - rispondendone a tutti gli effetti giuridici ed economici.

TITOLO II – I TESSERATI

art. 5 I GIOCATORI

- Con il tesseramento, un Atleta manifesta la propria adesione ad una Società Sportiva ed ha il diritto di partecipare a tutti gli effetti alle istanze statutarie della Società di appartenenza e a quelle della Struttura di Attività di Pallavolo; contrae con la Società medesima un vincolo di tesseramento le cui modalità sono determinate dal presente Regolamento e si impegna a soddisfare tutti gli adempimenti derivanti.
- Tale vincolo decade solo qualora si verificano le condizioni previste al Titolo I.

art. 6 DIRIGENTI

- Sono Dirigenti in carica delle Società le persone elette nelle cariche sociali a norma di statuto.
- Durante le gare possono ricoprire l'incarico di Dirigente accompagnatore delle squadre anche tesserati che non figurano negli incarichi sociali purché in possesso della tessera da dirigente e siano indicati sugli elenchi gara alle corrispondenti voci.
- Gli Allenatori sono considerati a tutti gli effetti Dirigenti della Società.

art. 7 RUOLI TECNICI

- Sono da considerarsi tesserati abilitati a ricoprire i ruoli di Giudice di gara, Allenatore e Segnapunti coloro i quali sono in possesso del tesseramento UISP e dell'abilitazione formativa del Settore di competenza rilasciata dalla Struttura di Attività di Pallavolo.

TITOLO III – IL TESSERAMENTO

art. 8 IL TESSERAMENTO DEI GIOCATORI

- Il Comitato UISP o la STRUTTURA DI ATTIVITÀ DI PALLAVOLO di competenza apporranno la vidimazione sulle tessere solo se accompagnate dall'apposito tabulato giocatori.
- Nella tessera UISP non sarà necessario apporre la fotografia.
- Il tesseramento, ai fini della pratica sportiva, ha validità dal giorno successivo a quello di vidimazione.
- Il rilascio della tessera UISP da parte dei comitati vincola i giocatori alla Società per la durata della stagione sportiva in corso. Non è consentito partecipare alla attività di più di una squadra per categoria e campionato anche se appartenenti alla stessa società.
- Non è consentito partecipare all'attività di Pallavolo in qualità di atleta contemporaneamente per più di una Società affiliata alla UISP, nel corso della stessa stagione sportiva. Fa eccezione la Pallavolo Mista, per la quale è ammessa la aggregazione di atleti di sesso diverso provenienti da Società UISP mono sesso (nonché viceversa), purché provvisti del nulla osta del proprio Presidente di Società.
- Non è ammesso l'inserimento di nuovi tesserati nel tabulato giocatori, di cui al punto I del presente articolo oltre il 31/03 di ogni anno. I giocatori sono vincolati a partecipare a tutte le fasi dei Campionati con la squadra con la quale risultano essere tesserati, facendo fede l'elenco depositato presso il comitato di appartenenza.
- La Struttura di Attività di Pallavolo competente per territorio può, indipendentemente dall'avvenuta vidimazione del tesseramento, revocare il medesimo in presenza di accertati motivi di invalidità.
- Il tesseramento abilita l'Atleta a partecipare a tutti i Campionati compatibilmente con i limiti di categoria e di età.
- Per le categorie amatoriali è richiesto il compimento del quindicesimo anno di età.

art. 9 TESSERAMENTO DIRIGENTI

- I Dirigenti, Allenatori, Giudici di gara, devono essere in possesso della Tessera UISP di tipo "D".
- Gli Allenatori ed i Giudici di gara devono essere in possesso del tesseramento tecnico rilasciato dalla Struttura di Attività Nazionale

art. 10 LO SVINCOLO DEI GIOCATORI

- I giocatori tesserati per la Struttura di Attività di Pallavolo UISP possono ottenere lo svincolo nei seguenti casi:
 - RINUNCIA VOLONTARIA DELLA SOCIETA'
 - Lo svincolo dei giocatori per rinuncia volontaria da parte della Società di appartenenza, è ammesso entro il termine di 30 giorni dall'inizio del campionato nazionale (ovvero dalla prima rassegna).
 - INATTIVITA' O SCIoglIMENTO DELLA SOCIETA'
 - Lo svincolo per inattività o scioglimento della Società spetta a quei giocatori la cui Società di appartenenza si sciogla o non partecipi all'attività ufficiale.
- Lo svincolo sarà operante 24 ore dopo la comunicazione al livello territoriale di appartenenza.
- I giocatori ai quali sia stato concesso lo svincolo, possono richiedere un nuovo tesseramento per una diversa Società, ma non possono, nel corso della stessa stagione sportiva, tesserarsi nuovamente con la Società dalla quale hanno ottenuto lo svincolo.

TITOLO IV – L'ATTIVITÀ SPORTIVA

art. 11 L' ATTIVITÀ SPORTIVA

- Il Coordinamento Nazionale della Struttura di Attività di Pallavolo formulerà annualmente e prima dell'inizio della stagione sportiva gli indirizzi di svolgimento dell'Attività Ufficiale.
- La Struttura di Attività di Pallavolo promuove e coordina attività che possono assumere le seguenti valenze:
 - Campionati/Coppe regolari: complesso di gare che si organizza periodicamente per assegnare il titolo di campione a una delle società partecipanti; detti campionati possono essere organizzati per categorie aventi requisiti omogenei di partecipazione, quali limiti di età, sesso, preparazione sportiva specifica;
 - Tornei, Manifestazioni: serie di gare con eliminatorie e graduatoria finale tra squadre; attività di propaganda e promozione dello sport, che si svolge in forma occasionale e con l'intento di avvicinare la popolazione allo sport.

art. 12 ANNO SPORTIVO

- L'anno sportivo della Struttura di Attività di Pallavolo UISP ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

art. 13 SVOLGIMENTO GARE

- Le gare ufficiali della Struttura di Attività di Pallavolo devono essere dirette da un Giudice di gara della Struttura di Attività di Pallavolo UISP.
- Sono ammessi sul terreno di gioco, per ciascuna Società, purché regolarmente tesserati, oltre ai giocatori previsti, il Dirigente accompagnatore, l'allenatore, i vice allenatori, il medico sociale ed il fisioterapista.
- In assenza dei Dirigenti è il Capitano a rappresentare a tutti gli effetti la Società.
- La presenza del Dirigente o dell'Allenatore è obbligatoria per le categorie di età inferiore ai 18 anni.
- Almeno 20 minuti prima dell'inizio ufficiale della gara, il Dirigente o il Capitano deve presentare al Giudice di gara le tessere dei giocatori e dei Dirigenti, i documenti di identificazione e la distinta gara nella quale siano indicati i nominativi dei giocatori, con a fianco il numero di tessera UISP (cartellino Tecnico) e quello delle maglie da gioco. Non potranno essere ammessi al terreno di gioco gli Atleti e i Dirigenti che non siano in possesso del documento di identità.

- I giocatori trascritti a referto, non potranno prendere parte ad incontri per conto di un'altra formazione della medesima Società partecipante allo stesso Campionato.
- Il termine massimo di attesa per la prestazione sul campo di gioco delle squadre è fissato in 30 minuti. Le Leghe Pallavolo Territoriali hanno facoltà di modificare tale termine in relazione a disposizioni concernenti l'uso degli impianti sportivi.
- I giocatori dovranno presentarsi in campo con la divisa di gioco uniforme nel colore con eccezione del libero, e numerate davanti e dietro. È ammessa la numerazione da uno a novantanove.

art. 14 ASSENZA DEL GIUDICE DI GARA DESIGNATO

- Se all'ora ufficiale d'inizio della gara il Giudice di gara designato non fosse presente sul campo, le due squadre dovranno attenderlo per un periodo di 30 minuti. Solo allora le Società dovranno affidare la direzione della gara ad un altro Giudice di gara UISP presente sul campo. La Società che rifiutasse di accettare la direzione di gara da parte di un Giudice di gara UISP presente sul campo ma non designato, sarà considerata rinunciataria.
- Nell'eventualità che sul campo non fossero presenti Giudici di gara UISP le due Società dovranno affidare la direzione della gara ad un tesserato UISP su cui preventivamente troveranno accordo. In tal caso le due Società dovranno sottoscrivere dichiarazione a referto.
- Qualora il Giudice di gara designato si presentasse a gara iniziata oltre i 30 minuti, non potrà svolgere le proprie mansioni.

art. 15 OBBLIGO A DISPUTARE LE GARE

- Le squadre hanno il preciso obbligo di iniziare e condurre a termine le gare.
- La violazione di tale disposizione sarà considerata infrazione disciplinare grave. In caso di inosservanza dell'obbligo, qualunque reclamo presentato dal sodalizio che non abbia iniziato o portato a termine la gara, sarà automaticamente dichiarato inammissibile.
- Le Società tramite il Dirigente accompagnatore ufficiale o il Capitano potranno presentare al Giudice di gara le proprie osservazioni su particolari eventi contrari ai Regolamenti della Struttura di Attività di Pallavolo o alle regole di gioco o comunque a loro parere influenti sul regolare svolgimento della gara.

art. 16 ANDAMENTO IRREGOLARE DELL'INCONTRO

- Se si verificano eventi che influiscono sul regolare svolgimento dell'incontro, e in caso di incidenti all'interno della palestra, il Giudice di gara può proseguire pro forma e/o sospendere l'incontro temporaneamente per ristabilire l'ordine. Pertanto la gara potrà non essere omologata.

art. 17 OMOLOGA DELLE GARE E DEI CAMPIONATI

- I risultati di ogni incontro diverranno ufficiali solo dopo esser stati omologati dal competente Giudice Sportivo o Commissione Disciplinare di Secondo Grado.
- Avverso la decisione del Giudice Sportivo è ammesso il ricorso alla Commissione Disciplinare di Secondo Grado secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
- I risultati omologati non possono essere in alcun caso contestati o modificati, nel momento in cui sia stata proclamata la classifica finale del girone o fase del Campionato.

art. 18 COMMISSARI DI CAMPO

- Il componente della commissione Giudicante di concetto con il Responsabile di Struttura di Attività può designare tesserati di loro fiducia in veste di Commissari di Campo per assistere ad incontri ufficiali con l'incarico di riferire sull'andamento della gara.
- I Commissari di Campo possono essere richiesti anche dalle Società. In tal caso la spesa relativa è a carico della Società richiedente.

art. 19 SEGNAPUNTI

- Le Società ospitanti sono obbligate a mettere a disposizione un segnapunti regolarmente tesserato UISP e che abbia sostenuto regolare corso formativo.
- Qualora la Società non fosse in grado di fornire il segnapunti, l'incarico potrà essere assunto da altro tesserato UISP ritenuto idoneo dal Giudice di gara. In caso di assenza di persona ritenuta idonea, il compito sarà svolto dal Giudice di gara. In questo caso sarà facoltà della Commissione Giudicante applicare un provvedimento disciplinare nei confronti della società.

art. 20 NORME GENERALI PER I CAMPIONATI

- La programmazione dei Campionati e le modalità organizzative di svolgimento, nel rispetto delle norme emanate dalla Struttura di Attività Nazionale, devono essere comunicate all'inizio della stagione sportiva e comunque prima dell'inizio del Campionato.
- Un Campionato è valido solo se prevede la partecipazione di almeno 4 squadre.
- La formula di svolgimento dei Campionati e delle Coppe è a discrezione Della Struttura di Attività che li organizza.
- Punteggio e classifica: Per ogni incontro di Campionato il punteggio in classifica viene assegnato secondo le norme nazionali. In caso di vittoria 3a0 o 3a1, vengono assegnati tre punti alla squadra vincente e nessun punto alla perdente. In caso di vittoria 3a2 vengono assegnati due punti alla squadra vincente ed uno alla squadra perdente.

- Qualora una squadra si ritirasse dal Campionato o da una Rassegna, o ne venga esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate dalla Società ritirata o esclusa.
- Parità in classifica:
Ove nel punteggio di classifica finale due o più squadre risultino alla pari la graduatoria sarà così stabilita:
 - Quoziente sets. In base al più favorevole quoziente tra i sets vinti e quelli perduti.
 - Quoziente punti. In caso di parità del quoziente sets la graduatoria sarà stabilita in relazione al più favorevole quoziente tra i punti realizzati e quelli subiti.
- Ritiro prima dell'inizio dei Campionati. La Società che si iscrive ad un Campionato e non vi partecipa, per cause e responsabilità proprie, perde il diritto al rimborso delle spese di iscrizione e del deposito cauzionale.
- Ritiro durante il Campionato. Il ritiro dal Campionato fa perdere il diritto del rimborso della quota di iscrizione, delle tasse gara, del deposito cauzionale e comporta una sanzione che sarà di volta in volta stabilita secondo le particolarità del caso. Qualora una squadra si ritirasse dal Campionato o da una Rassegna, o ne venga esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate dalla Società ritirata o esclusa.
- Referti gara. Di ogni gara ufficiale viene compilato a cura del collegio arbitrale un referto gara sottoscritto da entrambi i Capitani prima dell'inizio dell'incontro ed al termine della gara dal segnapunti dal secondo e dal primo arbitro.
- È dovere di ogni Società sportiva prendere visione delle comunicazioni ufficiali nelle modalità previste dalla Struttura di Attività di Pallavolo di competenza.
- Le richieste di: spostamento data, cambi campo, anticipo e posticipo gara, devono essere inoltrate alle Strutture di Attività di Pallavolo di competenza entro l'ottavo giorno antecedente l'incontro e devono avere l'approvazione dei competenti organi della Struttura di Attività di Pallavolo. Non sono consentiti arbitrari cambi di campo da parte della Società ospitanti. Sono ammessi i cambi di campo e spostamento solo per motivi eccezionali e comprovati e concordati con la Struttura di Attività di Pallavolo. Tutte le gare devono essere disputate entro e non oltre la data prefissata per il termine del Campionato.

art. 21 ORDINAMENTO DEI CAMPIONATI UFFICIALI

- Campionati, tornei, coppe e manifestazioni, di livello territoriale, regionale, interregionale e nazionale rispettano (fatte salve le esigenze dei comitati organizzatori concordate con la Struttura di Attività nazionale) i regolamenti emanati dalla Struttura di Attività nazionale pallavolo; le manifestazioni vengono effettuate in piena autonomia dai comitati organizzatori che potranno emanare specifiche norme anche di carattere sperimentale per effettuare le proprie manifestazioni.

1. CAMPIONATI TERRITORIALI

- La formula, il numero dei gironi e l'organizzazione dei Campionati Territoriali è di competenza della Struttura di Attività di Pallavolo Territoriale interessata che stabilirà la relativa normativa all'inizio della stagione sportiva tenendo conto di quanto stabilito dal Coordinamento Nazionale della Struttura di Attività di Pallavolo.
- Nella emanazione della normativa che stabilisce la formula e l'organizzazione dei Campionati (siano essi a girone unico o a più fasi) non potranno essere in alcun caso derogate le seguenti disposizioni:
- Un Campionato è ritenuto tale e pertanto valido solo se prevede la partecipazione di almeno 4 squadre, con articolazione della formula di svolgimento che preveda lo scontro diretto tra tutte le squadre partecipanti, con gare di andata e ritorno.
- I passaggi tra diverse fasi o fra diversi livelli devono essere garantiti per diritti sportivi acquisiti durante l'attività sportiva in corso.
- I termini e i tempi stabiliti dagli Organi Nazionali per lo svolgimento dei Campionati devono essere tassativamente rispettati.
- La vincitrice dei Campionati Territoriali acquisisce l'opportunità di partecipare alla fase Nazionale.

2. CAMPIONATI REGIONALI

- 2.1. Le Strutture di Attività Regionali e/o Coordinamenti possono organizzare propri Campionati e Coppe, la cui vincitrice ha l'opportunità di partecipare alla fase Nazionale.
- 2.2. La normativa riguardante lo svolgimento dei Campionati Regionali sarà stabilita dalla Struttura di Attività di Pallavolo e/o Coordinamento Regionale, all'inizio della stagione sportiva tenendo conto di quanto stabilito dal Coordinamento Nazionale della Struttura di Attività di Pallavolo. Tutte le gare dei Campionati Regionali dovranno svolgersi in orari che permettano alla Società ospitata di raggiungere la sede stabilita per la gara.

3. CAMPIONATI INTERREGIONALI

- 3.1. Le Strutture di Attività Regionali e/o Coordinamenti possono collaborare tra loro per organizzare Campionati e Coppe Interregionali, per maggior promozione della Pallavolo UISP, previa approvazione della Struttura di Attività Nazionale.

4. CAMPIONATI NAZIONALI

- 4.1. I Campionati Nazionali sono organizzati dalla Struttura di Attività di Pallavolo Nazionale che stabilisce il numero delle squadre e le normative riguardanti lo svolgimento dei medesimi.

- 4.2. Ai Campionati Nazionali partecipano le squadre vincitrici dei Campionati, Territoriali, e delle Coppe Regionali/Interregionali tenuto conto dei posti disponibili.
 - 4.3. Alla Coppa Italia Nazionale nello spirito dello sport per tutti possono partecipare tutte le Società che ne faranno richiesta.
5. CLASSIFICAZIONE DEI GIOCATORI PER I CAMPIONATI UFFICIALI E LE RASSEGNE
- Il Coordinamento Nazionale della Struttura di Attività di Pallavolo determina di anno in anno la classificazione dei giocatori. Per i campionati giovanili, il compimento del limite di età si intende esteso all'intera stagione sportiva, dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo.
6. LIMITI DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI
- Il Coordinamento Nazionale della Struttura di Attività di Pallavolo determina di anno in anno all'inizio di ogni stagione i limiti di partecipazione ai Campionati (Categorie, altezza rete ecc.), le norme tecniche generali per lo svolgimento dei Campionati stessi nonché quelle relative ai Campionati Nazionali e alle Coppa Italia.
- art. 22 FACOLTA' DELLA STRUTTURA DI ATTIVITÀ DI PALLAVOLO
- La Struttura di Attività di Pallavolo competente territorialmente per i Campionati può in ogni momento, per la sola parte organizzativa, predisporre modifiche e variazioni che si rendano a suo giudizio necessarie al loro svolgimento.
- art. 23 CAMPIONATI MASCHILI, FEMMINILI E GIOVANILI
- Nei Campionati, Tornei e Rassegne della categoria "AMATORI" non sono ammessi tesserati FIPAV o di altre federazioni estere o tesserati FIVB.
 - Nei Campionati, Tornei e Rassegne della categoria "OPEN", è consentita la partecipazione di atleti tesserati FIPAV.
 - Nei Campionati, Tornei e Rassegne della categoria "Giovanili", è consentita la partecipazione di atleti tesserati FIPAV.
- art. 24 CAMPIONATI AMATORIALI DI PALLAVOLO MISTA
- Campionati, Tornei e Rassegne di Pallavolo Mista sono riservati esclusivamente ai tesserati UISP. Ogni squadra può impiegare due tesserati FIPAV, ossia atleti che siano scesi in campo in un campionato FIPAV regolare, nella Stagione sportiva in corso, con il limite tassativo del più elevato campionato provinciale di appartenenza. È consentito impiegare un giocatore per ogni sesso, oppure due di sesso femminile.

PARTE TERZA – NORMATIVA DI DISCIPLINA

TITOLO I – LA DISCIPLINA

art. 1 DOVERI DELLE SOCIETA' E DEI TESSERATI

- Le Società affiliate ed i tesserati sono soggetti all'osservanza dei Regolamenti e dello Statuto della UISP e dei regolamenti emanati dalla Struttura di Attività di Pallavolo in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale.
- Ad essi è fatto obbligo di tenere un comportamento di lealtà sportiva dentro e fuori dal terreno di gioco, che non sia comunque lesivo per l'Associazione, i suoi Organi Dirigenti ed i Quadri Tecnici.

art. 2 ILLECITO SPORTIVO

- Rispondono di ILLECITO SPORTIVO le Società ed i loro Dirigenti e tesserati, i quali si rendano responsabili o consentano atti che possano alterare lo svolgimento od il risultato di una o più gare, od altri atti che comunque possano influire sulla regolarità di un Campionato o Rassegna.
- Le Società, i loro Dirigenti ed i tesserati, hanno la facoltà, in presenza di quanto detto al precedente comma, di ricorrere tramite le normali procedure con tempestività agli Organi della Struttura di Attività di Pallavolo di competenza, quanto a loro conoscenza diretta o indiretta. i suddetti organi procederanno di conseguenza agli opportuni accertamenti ed agli eventuali provvedimenti.
- Gli Organi della Struttura di Attività di Pallavolo possono comunque intervenire d'ufficio su casi di ILLECITO SPORTIVO, anche se non esplicitamente denunciati o segnalati dai soggetti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo.

art. 3 RESPONSABILITA' DELLE SOCIETA' E DEI TESSERATI

- Le Società possono essere ritenute responsabili, anche a titolo di responsabilità oggettiva, nei casi previsti dal presente Regolamento.
- I tesserati e le persone indicate negli articoli precedenti, rispondono delle infrazioni commesse ai Regolamenti e possono essere chiamate a rispondere delle proprie azioni nei confronti di tutti i tesserati e gli organi dell'Associazione.
- Le Società ed i loro legali rappresentanti sono comunque responsabili dei propri tesserati, dei danni commessi prima durante e dopo le gare a titolo di dolo alle persone o alle cose.
- La non conoscenza dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi della Struttura di Attività di Pallavolo competente non può essere invocata a nessun effetto.
- I comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione e affissione nella sede della Struttura di Attività di Pallavolo di competenza.

art. 4 FACOLTA' DEGLI ORGANI DI DISCIPLINA DELLA STRUTTURA DI ATTIVITÀ DI PALLAVOLO

- Verificandosi nel corso di una gara fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi Disciplinari stabilire se essi abbiano avuto decisiva influenza sulla regolarità della gara e ad assumere i necessari provvedimenti.

TITOLO II – LE SANZIONI

art. 5 PUNIZIONE SPORTIVA (perdita della gara)

- La Società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente o impedito il regolare svolgimento di una gara, subisce la perdita della gara stessa con il punteggio di massimo sfavore.
- La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alla Società che fa partecipare alla gara giocatori o giocatrici squalificati, o che comunque non abbiano titolo per prendervi legittimamente parte.
- La posizione irregolare dei giocatori o giocatrici determina comunque la punizione sportiva che viene comminata per tutte quelle gare in cui giocatori o giocatrici hanno partecipato in posizione di irregolarità.
- Non comportano la punizione sportiva, ma le sanzioni previste dai susseguenti articoli del presente Regolamento, le infrazioni ad obblighi che comportino meri adempimenti formali.

art. 6 SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETA'

- Le Società che si rendano responsabili della violazione dei Regolamenti, Statuti e ogni altra Norma emanata dalla Struttura di Attività di Pallavolo, nonché di ogni altra disposizione ufficiale, sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti, con una o più delle seguenti sanzioni:
 - Richiamo
 - Ammonizione
 - Ammonizione con diffida
 - Sanzione pecuniaria
 - Squalifica a tempo determinato
 - Sospensione cautelare
 - Inibizione a tempo determinato
 - Radiazione

art. 7 SANZIONI A CARICO DEI TESSERATI

- I Dirigenti ed i giocatori o giocatrici che si rendono responsabili della violazione dei Regolamenti, Statuti e Norme di partecipazione, nonché di ogni altra disposizione ufficiale emanata dalla Struttura di Attività di Pallavolo, sono punibili, secondo natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:
 - • Richiamo
 - • Ammonizione
 - • Ammonizione con diffida
 - • Squalifica a tempo determinato
 - • Sospensione cautelare
 - • Inibizione a tempo determinato
 - • Radiazione

- Ai giocatori o giocatrici che si tesserano e partecipano ad attività per più di una Società, si applica la squalifica non inferiore a un mese. Il tesseramento viene di fatto convalidato al momento della partecipazione al gioco.
- Ai giocatori o giocatrici che partecipano ad una gara avendo a carico provvedimento di squalifica o inibizione in corso, viene inflitta una squalifica doppia rispetto a quella già sanzionata cumulabile con il precedente provvedimento disciplinare.
- Nel caso che tale infrazione sia commessa da giocatori delle Categorie Giovanili, tale termine non è tassativo, ma spetterà agli Organi Disciplinari, valutare l'infrazione in considerazione della limitata responsabilità.
- Le stesse sanzioni sono applicate ai Dirigenti che si rendano responsabili (oggettivamente e soggettivamente) dei fatti di cui ai punti 2 e 3 con l'aggravante del doppio della sanzione se detti fatti sono inerenti alle Categorie Giovanili.

art. 8 NON IMPUGNABILITA' DELLE SANZIONI

- Non possono essere impugnate, di fronte agli Organi Disciplinari di secondo grado, le squalifiche fino a due giornate di gara o fino a 15 giorni, in caso di squalifica a tempo determinato, salvo documentabili casi di errori di persona.
- Non sono impugnabili parimenti le ammende per inadempienze formali e quelle, comunque motivate, fino a € 60,00, salvo comprovati casi di errore.

art. 9 SOSPENSIONE CAUTELARE

- Gli Organi della Disciplina sportiva possono disporre in via cautelare, la sospensione di ogni attività a carico di tesserati nei cui confronti è istituito o è in corso di espletamento un provvedimento disciplinare. La sospensione cautelare ha durata massima di un (1) mese.

art. 10 LA RECIDIVITA'

- La Società, il giocatore ed il tesserato in genere che, dopo aver subito nel corso della medesima stagione sportiva una sanzione disciplinare per una qualsiasi violazione delle norme statutarie, regolamentari, nonché disposizioni

emanante dai Comitati di competenza, ne commetta altre della stessa natura, è passibile di un aggravamento della sanzione. Per gravi atti di violenza, i limiti e l'entità della sanzione, sono fissati dagli Organi Disciplinari della Struttura di Attività di Pallavolo.

art. 11 ESECUZIONE DELLE SANZIONI

- Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comitato ufficiale, salvo quanto previsto dai susseguenti punti del presente articolo e dall'articolo 13.
- Il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara, dovrà scontare la sanzione nelle gare ufficiali del Campionato e nella squadra cui partecipava e giocava quando ha commesso la infrazione punita con la squalifica.
- Le gare, ove le sanzioni a carico di tesserati squalificati per una o più giornate di gara si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica. Non può, però essere ritenuta scontata la squalifica di un tesserato nel caso di gara a cui la propria squadra abbia rinunciato o sia stata considerata rinunciataria.
- Le sanzioni di squalifica o inibizione per una o più giornate di gara che non possono essere scontate interamente nella stagione sportiva in cui sono state inflitte, debbono essere scontate nella stagione sportiva successiva, anche se il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato Società.
- I tesserati colpiti da provvedimento di squalifica o inibizione a tempo determinato, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Struttura di Attività di Pallavolo fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione.
- I tesserati che si rendessero responsabili della violazione di quanto previsto nel presente articolo e nel successivo articolo 13, subiranno le sanzioni previste allo scopo nel presente Regolamento.
- Tutti i provvedimenti si presumono conosciuti alla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale.

art. 12 SQUALIFICA O INIBIZIONE AUTOMATICA

- È facoltà dei competenti Organi della Struttura di Attività di Pallavolo applicare la norma della squalifica automatica per una giornata di gara, per i tesserati squalificati.
- In tal caso la squalifica automatica di una giornata dovrà scontarsi nella gara successiva.
- Resta salvo il diritto degli Organi Disciplinari di erogare una sanzione maggiore, la quale sarà evidenziata dal Comunicato ufficiale.

art. 13 SQUALIFICA PER SOMMA DI AMMONIZIONI

- Nel corso di un medesimo Campionato è facoltà della Struttura di Attività di competenza cumulare le sanzioni comminate.

art. 14 LA RIABILITAZIONE

- I competenti Organi Nazionali possono, in particolari casi, riabilitare tesserati colpiti da squalifica o inibizione a tempo determinato, quando concorrano le seguenti condizioni:
 - che siano sanzioni superiori ad un anno;
 - che il tesserato abbia scontato almeno la metà della sanzione disciplinare inflittagli;
 - che vi sia comunque il parere favorevole degli Organi Disciplinari che hanno erogato la sanzione.

TITOLO III – GLI ORGANI DELLA DISCIPLINA SPORTIVA

art. 15 ORGANI DELLA DISCIPLINA

- la Struttura di Attività di Pallavolo UISP garantisce l'osservanza di tutte le norme statutarie e regolamentari attraverso i seguenti Organi Disciplinari a tutti i livelli:
 - Giudice Sportivo;
 - Commissione Disciplinare di Secondo Grado;

art. 16 COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DISCIPLINA

- IL GIUDICE SPORTIVO (primo grado)
 - è composta da un membro nominato dal Coordinamento della Struttura di Attività
- COMMISSIONE DISCIPLINARE DI SECONDO GRADO (secondo grado)
 - Sono composte da 3 membri di cui uno assume la veste di Responsabile, nominato dal Coordinamento di Struttura di Attività.
 - La carica dei membri è incompatibile con la figura di Giudice Sportivo,

art. 17 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI DISCIPLINA

- Il Giudice Sportivo delibera sulla base di atti ufficiali provenienti dai giudici di gara, dalle società o dai tesserati che hanno interesse all'oggetto della delibera.
- Le Commissioni Disciplinari di secondo grado devono deliberare in presenza della maggioranza dei loro membri;
- qualora si verifichi l'assenza del Responsabile, sarà il membro più anziano ad assumere tale compito;
- in caso di discordanza fra i membri, si dovrà votare a maggioranza. Il voto del Responsabile diventa determinante in casi di parità;
- alle riunioni delle Commissioni Disciplinari di secondo grado, potrà partecipare, senza diritto di voto, il Giudice Sportivo;

art. 18 COMPETENZE DEGLI ORGANI DI DISCIPLINA

- Organi di primo grado.
Gli Organi di primo grado hanno competenza per quanto concerne:
 - la regolarità di svolgimento delle gare, salvo le decisioni tecniche e disciplinari prese dall'Arbitro in campo a norma del Regolamento;
 - la posizione regolare dei giocatori che hanno preso parte alle gare;
 - le sanzioni disciplinari da adottare verso le Società ed i tesserati in base ai referti di gara;
 - la regolarità dei tesseramenti;
 - gli illeciti sportivi.
- Organi di secondo grado.
Le Commissioni Disciplinari di secondo grado hanno competenza sulle istanze avverso le decisioni degli organi disciplinari di primo grado.

TITOLO IV – I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

art. 19 APERTURA DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

I procedimenti disciplinari vengono aperti:

- **ORGANI DI PRIMO GRADO**
 - d'ufficio: sulla base dei documenti ufficiali
 - su istanza di parte: circa la regolarità di svolgimento delle gare; sulla posizione irregolare dei giocatori che hanno partecipato alle gare;
 - su richiesta delle società
- **ORGANI DI SECONDO GRADO**
 - d'ufficio: sulla base dei documenti ufficiali;
 - su istanza di parte: Avverso le decisioni adottate dagli Organi di primo grado;
 - su richiesta delle società
- I procedimenti sono instaurati:
 - **SU ISTANZA DI PARTE:** quando chiunque abbia interesse diretto all'oggetto dell'istanza, ne formula, nei modi previsti, una regolare richiesta agli organi di disciplina
 - **SU RICHIESTA DELLE SOCIETÀ:** quando 1/5 delle Società affiliate ritiene che vi siano state violazioni dei Dirigenti della Struttura di Attività di Pallavolo.

art. 20 NORME PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

- Sono legittimati a presentare istanza, in base alla normativa stabilita dal presente Regolamento, le Società, i tesserati, gli organi della Struttura di Attività di Pallavolo e i Comitati ai vari livelli.
- Per presentare istanza occorre avervi interesse diretto.
- Quando vi siano istanze in ordine allo svolgimento delle gare, hanno interesse diretto soltanto le Società e i tesserati partecipanti alla gara.
- Nei soli casi di illecito sportivo sono legittimati a presentare istanza anche eventuali terzi che ne abbiano interesse, compreso l'interesse di classifica.
- Le istanze, nei vari gradi di giudizio, devono essere presentate secondo le specifiche modalità appresso indicate:
 - debbono essere preannunciate dal Capitano o dal Dirigente accompagnatore della squadra al primo Giudice di gara, verbalmente, al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione. Il primo Giudice di gara è tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio sul referto ed il Capitano e/o Dirigente accompagnatore della squadra ha diritto di accertare l'avvenuta annotazione. In difetto di questa annotazione l'istanza è inammissibile.
 - Sempre a pena di inammissibilità, entro quindici minuti dalla fine della gara, l'istanza deve essere confermata per iscritto dal Capitano e/o Dirigente al primo Giudice di gara;
 - deve essere versata entro 48 ore dalla chiusura del referto presso gli uffici della Struttura di Attività di Pallavolo competente la relativa tassa d'istanza;
 - deve pervenire entro 48 ore dalla chiusura del referto presso gli uffici della Struttura di Attività di Pallavolo competente la lettera raccomandata redatta in carta intestata della società e firmata dal Legale rappresentante o suo delegato, indirizzata al competente Organo di disciplina;
 - deve pervenire entro 48 ore dalla chiusura del referto presso gli uffici della Struttura di Attività di Pallavolo competente l'attestazione dell'invio alla controparte di copia dell'istanza; la controparte può, in un tempo massimo di 7 giorni dalla data del ricevimento di copia di istanza, inviare proprie contro deduzioni all'organo di disciplina.
- Per istanze riguardanti eventi, fatti o casi verificati o scoperti in seguito alla chiusura del referto, le modalità sono le seguenti:
 - pagamento della tassa reclamo,
 - invio della lettera raccomandata redatta con le stesse modalità del precedente comma; la controparte ha 7 giorni di tempo per presentare le proprie contro deduzioni.

- Non è comunque possibile procedere ad un'istanza con questa modalità se la gara è, nel frattempo, stata ufficialmente omologata.
- Le istanze presso l'Organo di disciplina di secondo Grado riguardanti il contenuto dei comunicati di primo grado, devono essere inviate per raccomandata o consegnati a mano entro il termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportando le decisioni su cui ci si appella.
- Se tale decisione riguarda terze parti, queste dovranno:
 - ricevere copia del reclamo per raccomandata. La ricevuta attestante tale invio dovrà essere allegata, alla tassa reclamo. Dietro esplicita richiesta, la reclamante ha diritto di essere ascoltata in sede di giudizio e può prendere visione degli atti ufficiali relativi al caso in discussione. Stessi diritti spettano alla controparte che può, entro 7 giorni dal ricevimento della copia del reclamo, inviare proprie comunicazioni.
 - Tali istanze possono essere accettate solo se prodotte prima della pubblicazione del successivo comunicato ufficiale, trascorso tale termine, le decisioni si intendono accettate da tutte le parti che ne hanno interesse;
- La mancata osservanza delle modalità specificate nel presente articolo in particolare
 - l'omesso pagamento della tassa istanza,
 - il mancato invio della copia dell'istanza alla controparte,
 - la mancata presentazione della ricevuta attestante tale invio,
 - l'omesso preannuncio per le istanze in primo grado
 - il mancato rispetto dei termini di presentazione delle istanze,
 costituiscono vizio di forma e precludono l'esame delle istanze stesse. I termini di presentazione, qualora scadessero in giorno festivo, vengono prorogati al primo giorno feriale successivo a quello di scadenza.
- Le decisioni prese dagli Organi di disciplina devono essere rese pubbliche ed allegate ai comunicati ufficiali emanati dalle Strutture di Attività del rispettivo livello.

art. 21 TASSE ISTANZE

- Tutte le istanze devono essere accompagnate dalla relativa tassa.
- Le tasse di presentazione istanze sono così fissate:
 - Prima istanza € 60,00
 - Seconda istanza € 150,00
- Per le istanze presentate dagli organi della Strutture di Attività di Pallavolo o dai Comitati non è previsto il pagamento di alcuna tassa.
- Le tasse dei reclami accolti vengono restituite; vengono invece incamerate in ogni caso diverso.

art. 22 PUBBLICITA' DELLE DECISIONI

- Tutte le decisioni adottate, devono essere riportate per intero, sul primo bollettino ufficiale pubblicato dopo il ricevimento della comunicazione.

art. 23 RECLAMI CON PROCEDURA DI URGENZA

- Per i soli reclami inerenti la regolarità dello svolgimento delle gare o la posizione irregolare dei giocatori alle medesime, può essere adottata la procedura d'urgenza;
- La procedura d'urgenza è obbligatoria quando il reclamo è influente per il proseguimento regolare della manifestazione;
- I termini per la presentazione dei reclami di urgenza (con tutte le procedure previste per i reclami ordinari) sono per ogni istanza due giorni dalla data della gara o del Comitato Ufficiale cui si riferisce;
- Per i reclami con procedura d'urgenza la tassa è doppia di quella prevista all'articolo 21.

art. 24 EROGAZIONE DELLE SANZIONI

- L'entità delle sanzioni disciplinari ed economiche, per le infrazioni e violazioni ai Regolamenti, statuti, nonché norme ufficiali emanate dalla Struttura di Attività di Pallavolo, da parte di Società e tesserati, è decisa dai componenti Organi disciplinari con le seguenti normative ed importi massimi:

1. TESSERATI

- a) Tesseramento UISP non regolamentare
 - _ Sospensione a tempo
 - _ Multa € 60,00
- b) Tecnici
 - b1) tesseramento UISP non regolamentare
 - _ Sospensione a tempo
 - _ Multa € 60,00
 - b2) mancato tesseramento Tecnici
 - _ Sospensione a tempo
 - _ Multa € 90,00
 - b3) assenza di abilitazione tecnica
 - _ Sospensione a tempo
 - _ Inibizione a svolgere mansioni tecniche

_ Multa € 120,00

c) Atleti

c1) tesseramento UISP non regolamentare

_ Perdita della gara

_ Squalifica dell'Atleta

_ Multa € 90,00

N.B. – Tutti i casi previsti ai precedenti punti 1, a-b-c, comportano l'automatica sospensione a tempo del Presidente della Società.

2. RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DELLA SOCIETÀ

a) Invasione di campo

_ Perdita della gara

_ Penalizzazione di 3 punti in classifica generale

_ Multa € 180,00

b) Eventi che determinano andamento irregolare della gara con intenzione o proseguimento pro-forma

_ Perdita della gara

_ Squalifica dei tesserati coinvolti ed identificati

_ Penalizzazione di 3 punti in classifica generale

_ Multa alla Società da € 120,00 a € 180,00

_ Multa alla ospitante da € 120,00 a € 180,00

c) Assedio allo spogliatoio del Giudice di gara

_ Squalifica dei tesserati coinvolti ed identificati

_ Multa alla Società da € 120,00 a € 240,00

_ Multa alla ospitante da € 120,00 a € 240,00

d) Aggressione nei confronti del D.G. prima e durante la gara ed impedimento a condurre a termine un incontro

_ Perdita della gara

_ Penalizzazione di 3 punti in classifica generale

_ Multa alla Società da € 240,00 a € 600,00

_ Multa alla ospitante da € 240,00 a € 600,00

e) Aggressione ad un Atleta avversario o della stessa squadra prima, durante e dopo lo svolgimento di una gara

_ Perdita della gara

_ Squalifica dei tesserati coinvolti

_ Multa alla Società da € 240,00 a € 600,00

f) Aggressione nei confronti del Direttore di Gara ad incontro concluso

_ Squalifica dei tesserati coinvolti ed identificati

_ Multa alla Società da € 240,00 a € 600,00

_ Multa alla ospitante da € 240,00 a € 600,00

g) Rinuncia a disputare una gara

g1) con preavviso scritto e presa d'atto dalla Struttura di Attività di Pallavolo

_ Perdita della gara

_ 1° rinuncia multa € 50,00

_ 2° rinuncia penalizzazione 1 punto e multa € 60,00

_ 3° rinuncia ed eliminazione e multa € 90,00

g2) presentazione in campo con numero inferiore di giocatori per la disputa dell'incontro

_ Perdita della gara

_ 1° rinuncia multa € 80,00

_ 2° rinuncia penalizzazione 1 punto e multa € 90,00

_ 3° rinuncia eliminazione e multa € 120,00

g3) senza preavviso

_ Perdita della gara

_ 1° rinuncia penalizzazione 1 punto e multa € 80,00

_ 2° rinuncia penalizzazione 2 punti e multa € 100,00

_ 3° rinuncia eliminazione e multa € 150,00

h) rinuncia alla partecipazione ad un Campionato

h1) dopo aver effettuato l'iscrizione

_ Incameramento della quota di iscrizione

_ Multa € 120,00

h2) dopo la pubblicazione dei calendari

_ Incameramento della quota di iscrizione

- _ Incameramento delle tasse gara versate
- _ Multa € 240,00

N.B. – I casi descritti ai punti 2, a-b-c-d-e-f, implicano squalifica del Presidente della o delle Società che vedono giudicati responsabili i propri tesserati.

Tutte le sanzioni ai punti 2, a-b-c-d-e-f, sono cumulabili qualora si rendesse responsabile la Società ospitante.

3. COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO

- a) Di tesserati ed Atleti con proteste generalizzate
 - _ Multa alla Società da € 50,00 a € 120,00
- b) Atteggiamenti minacciosi con atti di violenza verbale
 - _ Multa alla Società da € 90,0 a € 300,00
- c) Comportamento antisportivo dei tifosi
 - _ Multa alla Società da € 50,00 a € 120,00

4. ILLECITO SPORTIVO

- a) Qualsiasi atto compiuto da Società, Dirigenti, Atleti e tesserati tendente a falsare il regolare andamento di una gara, di un Campionato, della normale attività sportiva
 - _ Esclusione dal Campionato della Società coinvolte
 - _ Squalifica dei tesserati coinvolti
 - _ Squalifica del Presidente della o delle Società
 - _ Multa da € 180,00 a € 600,00

5. RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE ALLE FASI FINALI

- a) Territoriale e Interterritoriale
 - _ Rinuncia preavvisata multa € 60,00
 - _ Mancata presentazione multa € 120,00
- b) Regionale e Interregionale
 - _ Rinuncia preavvisata multa € 120,00
 - _ Mancata presentazione multa € 180,00
- c) Nazionale
 - _ Rinuncia preavvisata multa € 180,00
 - _ Mancata presentazione multa € 360,00

6. AMMENDE PER INFRAZIONI AGLI ADEMPIMENTI FORMALI

L'entità delle Ammende per infrazioni formali quali il ritardo nella presentazione delle distinte di gara, per il ritardato inizio della gara medesima, per la non regolamentare osservanza delle norme che prevedono l'equipaggiamento (maglie, palloni, ecc.), e tutte le norme che prevedono adempimenti formali, sono stabilite dalle Strutture di Attività di Pallavolo o Comitanti di competenza all'inizio della stagione sportiva e dovranno essere previste da un minimo di € 30,00 per ogni infrazione commessa.

7. SQUALIFICHE, INIBIZIONI, SOSPENSIONI

L'Entità delle squalifiche, inibizioni e sospensioni od esclusioni dalla attività, sarà decisa di volta in volta, in relazione alla gravità e natura delle infrazioni commesse, dagli Organi della Disciplina competenti.

- 8. In tutti i casi gli Organi disciplinari dovranno attenersi ad eventuali integrazioni alla tabella sopra riportata, emanate dalla struttura di attività di pallavolo nazionale, comunicate con le norme di partecipazione ai Campionati ed alle Rassegne Nazionali.

PARTE QUARTA - REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE NELLA STRUTTURA DI ATTIVITÀ NAZIONALE DI PALLAVOLO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

- Con riferimento allo Statuto ed al Regolamento Organico Nazionale della Uisp (di seguito: Norme Nazionali), che ritiene la formazione strumento per la crescita qualitativa e per lo sviluppo associativo, la Struttura di Attività di Pallavolo con i successivi articoli definisce le figure, le responsabilità, le procedure, le modalità organizzative, i contenuti, nonché i competenti livelli di riferimento.

Art. 2

- Tutti i corsi di formazione inerenti le figure individuate dal presente regolamento, verranno organizzati rispettando le direttive stabilite dalle Norme Nazionali.

Art. 3

- I piani formativi vengono definiti dal Coordinamento Nazionale di Struttura di Attività sulla base dei bisogni individuati.

Art. 4

- Sulla base alle Norme Nazionali il coordinamento della Commissione Formazione è affidato ad un coordinatore nominato dal Coordinamento di Struttura di Attività su proposta del Responsabile e ad essi risponde del proprio operato.

TITOLO II - FIGURE PROFESSIONALI E MODULI FORMATIVI

Art. 5

- Per l'organizzazione dei corsi sono previsti i seguenti livelli di formazione:
 - territoriale
 - regionale
 - nazionale

Art. 6 – TECNICI, INSEGNANTI, EDUCATORI

- Sono soggette a formazione le seguenti figure:
 - tecnici, insegnanti, educatori
 - formatori regionali
 - docenti nazionali

Art. 7

- Le figure professionali individuate dalla Struttura di Attività di Pallavolo sono le seguenti:
 - Allenatore
 - Giudici di gara
 - Formatori Giudici di gara
 - Guide Tecniche

Art. 8

- Per ottenere le qualifiche delle figure professionali indicate le Norme Nazionali prevedono l'inserimento obbligatorio, in tutti i corsi di formazione, degli argomenti di *Aree Comuni*.
- Sono definite Aree comuni l'insieme di quegli argomenti non specificatamente legati ad una disciplina, ad uno sport, ad una attività; vengono individuate nelle seguenti aree tematiche:
 - identità associativa;
 - attori e modelli del fenomeno sportivo italiano;
 - interculturalità;
 - educazione e didattica;
 - tutela dei minorenni, la policy UISP e le procedure per il suo rispetto
 - pedagogia;
 - psicologia;
 - relazione e comunicazione;
 - modelli della didattica delle attività motorie;
 - salute, medicina sportiva, elementi base di anatomia e fisiologia;
 - teoria e metodologia dell'allenamento;
 - legislazione e diritto sportivo;
 - ambiente e sostenibilità;
 - elementi di base della gerarchia delle norme;
 - gestione degli spazi e degli impianti sportivi
 - sicurezza nelle attività;
 - primo intervento, pronto soccorso, BLS-D
- Per il conseguimento della qualifica di Allenatore è prevista la frequentazione delle materie di area comune per un monte ore minimo di 24 ore; per la qualifica di giudice di gara di 8 ore.

Art. 9 Modulo per allenatori

- È richiesta per accedere a tale qualifica la frequenza ad un corso di almeno 42 ore, suddivisibili sulla base della ingegneria individuata per l'organizzazione del corso stesso, con i seguenti contenuti:
 - L'allenatore di pallavolo: ruolo, funzioni, competenza
 - Teoria e metodologia dell'allenamento
 - Tecnica e didattica dei fondamentali
 - Regole di gioco e interazione arbitrale

- Tecniche di comunicazione; gestione dei gruppi,
- gestione dei conflitti
- Esame di fine corso

Art.10 Modulo per giudici di gara

- È richiesta per accedere a tale qualifica la frequenza ad un corso di almeno 16 ore, suddivisibili sulla base della ingegneria individuata per l'organizzazione del corso stesso, con i seguenti contenuti:
 - L'giudice di gara di pallavolo: ruolo, funzioni, competenze
 - Studio del regolamento e casistica di gioco
 - Lezioni teoriche e pratiche in palestra (Falli di posizione; muro, palleggio, ecc. ecc.)
 - compilazione del referto di gara
 - Tecniche di comunicazione; gestione dei gruppi, gestione dei conflitti
 - Esame di fine corso

Art. 11 Modulo per giudici di gara di Pallavolo sulla Sabbia

- È richiesta per accedere a tale qualifica la frequenza ad un corso di almeno 16 ore, suddivisibili sulla base della ingegneria individuata per l'organizzazione del corso stesso, con i seguenti contenuti:
 - • La Pallavolo sulla Sabbia nella Uisp e la mission dei giudici di gara, nell'organizzazione degli eventi
 - • Regole di gioco e tecnica arbitrale
 - • Preparazione psicofisica
 - • Pratica di direzione di gara

Art.12 Docenti dei corsi

- Per i corsi di Allenatore si individuano i seguenti docenti:
 - Il responsabile della Formazione di Struttura di Attività
 - Esperti dei processi formativi
 - Medici Sportivi
 - Specialisti dei rispettivi settori di intervento per quanto riguarda gli altri argomenti trattati
- Per i corsi di Giudice di gara si individuano i seguenti docenti:
 - Il responsabile della Formazione di Struttura di Attività
 - Formatori Giudici di gara
 - Specialisti dei rispettivi settori di intervento per quanto riguarda specifici e peculiari argomenti trattati

Art. 13 Commissione formazione

- La Commissione Formazione della Struttura di Attività di Pallavolo è istituita a tutti i livelli
- Alla Commissione Formazione a tutti i livelli in ottemperanza alla Norme Nazionali è demandato:
 - Lo sviluppo e la promozione delle politiche formative della Struttura di Attività
 - La programmazione dei corsi di formazione, per allenatori e giudici di gara, ecc., di stage, di seminari, di workshop
 - Presentazione bilancio preventivo del corso da sottoporre al consiglio ai vari livelli per l'approvazione.
- La Commissione è composta da un responsabile secondo quanto previsto al precedente Art. 4 ed all'interno i componenti del settore tecnico dei giudici di gara ed allenatori. Per particolari argomenti trattati la commissione si può avvalere di esperti di processi formativi. La Commissione coordina e pianifica la formazione di tutte le figure previste al presente regolamento.

TITOLO III – COMMISSIONI E STRUTTURE

SEZIONE I – GIUDICI DI GARA

Art. 14 Ordinamento

- Il Settore Giudici di gara della Struttura di Attività di Pallavolo ha quale strumento di coordinamento, la commissione del Settore Giudici di gara ai vari livelli. Il Settore Giudici di gara è formato dagli iscritti all'Albo Nazionale Giudici di gara diviso nei livelli Nazionale, Regionale e Territoriale;
- La Commissione dei Giudici di Gara ai livelli territoriale e regionale è composta dal Coordinatore, nominato dal Coordinamento di Struttura di Attività Territoriale su proposta del Responsabile, e ad essi risponde del proprio operato; e da un minimo di 2 persone ad un massimo di 4 nominate dal coordinatore; al livello Nazionale la Commissione dei Giudici di Gara, nominata dal Coordinamento Nazionale, è composta da un numero variabile da tre a cinque componenti. Il Coordinamento Nazionale designerà all'interno del gruppo il responsabile della commissione.
- Alla Commissione del settore Giudici di Gara a tutti i livelli è demandato:
 - • la direzione delle gare;
 - • Il controllo dell'osservanza dei doveri dei Giudici di Gara per l'attuazione della disciplina prevista dal presente Regolamento;
- Il Settore Giudici di Gara è istituito ai seguenti livelli:
 - Settore Nazionale;

- Settore Regionale;
- Settore Territoriale.
- La Commissione Giudici di Gara (ai vari livelli) si riunisce:
 - su iniziativa del responsabile;
 - su convocazione del coordinamento della Struttura di Attività di Pallavolo del proprio livello;
- La durata in carica della Commissione ai vari livelli è corrispondente a quella degli organi della Struttura di attività di Pallavolo.

Art. 15 Inquadramento tecnico

- I Giudici di gara, devono essere in regola con le norme del tesseramento, iscritti all'Albo ed inquadrati nelle seguenti categorie:
 - **GIUDICI DI GARA**
coloro che:
 - abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il sessantacinquesimo; fino al 70° anno di età previo consenso a deroghe sui livelli territoriali;
 - abbiano superato, tramite esame, il corso di Giudice di gara al quale hanno partecipato;
 - abbiano un comportamento di irreprensibile condotta civile e sportiva;
 - siano in possesso di adeguata certificazione medica;
 - siano in possesso di regolare tesseramento per l'anno sportivo in corso, tessera "D" e tesseramento tecnico, rispettare lo statuto e i regolamenti della UISP, in quanto ruolo tecnico.
 - **GIUDICI DI GARA INTERNAZIONALI**
coloro che abbiano i requisiti riconosciuti dalla Commissione Giudice di gara Nazionale in base alla graduatoria stilata annualmente comprendente le seguenti voci:
 - Anzianità nel ruolo nazionale;
 - Risultanze dei test sulle regole di gioco;
 - Disponibilità alle rassegne nazionali;
 - Valutazione Tecnica;
 - Valutazione comportamentale;
 - Che non abbiano superato il 50° anno di età;
 La qualifica di Giudice di gara Internazionale ha validità annuale.
 - **FORMATORI GIUDICI DI GARA**
 - Sono quei tesserati abilitati a tenere corsi di formazione per i nuovi Giudici di gara.
 - Tale qualifica viene mantenuta partecipando ad aggiornamenti e stage periodici indetti dalla Commissione Formazione Nazionale;
 - **GUIDE TECNICHE**
 - La commissione dei Giudici di gara Nazionale designa con tale qualifica quei tesserati ai quali vengono riconosciute particolari competenze e professionalità.
 - Non necessariamente le Guide Tecniche devono essere Giudici di gara in attività.
 - Tale qualifica viene mantenuta partecipando ad aggiornamenti e stage periodici indetti dalla Commissione Giudici di gara Nazionale, superando gli appositi test di natura tecnica.
 - Le Guide Tecniche rispondono del loro operato direttamente Commissione Nazionale Giudici di gara.

Art. 16 Ruolo dei giudici di gara nazionali

- La Commissione Giudici di gara a livello territoriale e regionale può inoltrare alla Commissione Nazionale i nominativi da inserire nel ruolo Nazionale.
- I requisiti minimi indispensabili affinché tali proposte siano vagliate sono che i Giudici di gara proposti siano inseriti nell'albo di provenienza da almeno una stagione sportiva e che non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età.
- Devono partecipare obbligatoriamente ai corsi di formazione propedeutici all'inserimento nel ruolo Nazionale riportando risultati soddisfacenti nelle prove d'ingresso proposte.
- Il Giudice di gara Nazionale per mantenere il suo ruolo, deve garantire la disponibilità in modo proporzionale all'attività per il numero di Giudici presenti sul territorio, deve inoltre dirigere incontri nei campionati della Struttura di Attività o del Comitato Territoriale UISP di appartenenza in modo soddisfacente nell'arco di tutta la stagione sportiva.
- I Giudici di gara al compimento del sessantunesimo anno di età decadono dal ruolo nazionale.

Art. 17 Ruolo dei giudici di gara internazionali

La Commissione Giudici di gara Nazionali, presenterà annualmente per la ratifica, al Consiglio Nazionale della Struttura di Attività di Pallavolo la graduatoria dei Giudici di gara Nazionali che concorreranno alla costituzione dell'Albo dei Giudici di gara Internazionali secondo i criteri contenuti nello specifico Regolamento, approvato dal Coordinamento Nazionale della Struttura di Attività di Pallavolo.

Art. 18 Congedi

- Il Settore Giudici di gara ai competenti livelli deve accordare, dietro motivata richiesta per un periodo non superiore ad una stagione sportiva congedi temporanei ai Giudici di gara in attività.

Art. 19 Divisa di gara

- La divisa del Giudice di gara della Struttura di Attività di Pallavolo deve essere uniformata su tutto il Territorio Nazionale.

Essa è composta da:

- pantaloni;
- felpa a manica lunga;
- maglietta polo con maniche corte;
- La Struttura di Attività Nazionale fornisce indicazioni specifiche in merito al colore ed alla forma dei citati capi di abbigliamento.
- Il giudice di gara è tenuto ad indossare scarpe ginniche adeguate all'ingresso ai campi da gioco.

Art. 20 Incompatibilità

- L'esercizio della funzione di Giudice di gara è incompatibile quando si verifica che lo stesso è:
- Responsabile della Struttura di Attività di Pallavolo ai vari livelli;
- I componenti della Commissione Giudici di gara Nazionale possono svolgere la loro attività a livello territoriale, regionale e interregionale;
- qualora un Giudice di gara ricopra qualsiasi carica all'interno di una Società Sportiva, non potrà essere designato a dirigere gare di campionato a cui partecipino squadre della Società di appartenenza.

Art. 21 Doveri dei giudici di gara

- I Giudici di gara sono tenuti ad ottemperare ai seguenti doveri:
 - osservare tutte le norme emanate dal Settore Giudici di gara ed ogni altra disposizione emanata dal presente regolamento, osservare, inoltre, tutte le decisioni degli organismi dirigenti della Struttura di Attività di Pallavolo e quanto stabilito dallo Statuto dell'Associazione UISP;
 - dimostrare sempre e dovunque esemplare rettitudine sportiva;
 - dirigere le gare ed assolvere agli incarichi per i quali vengono designati, salvo casi di giustificato impedimento o di forza maggiore;
 - non rilasciare, in nessun caso, sia in pubblico che in privato, dichiarazioni relative a gare dirette o alle quali hanno assistito;
 - partecipare attivamente alla vita associativa della Struttura di Attività di Pallavolo e dell'Associazione;
 - partecipare ai momenti formativi specificatamente organizzati.

Art. 22 Decadenza

- La qualifica di Giudice di gara decade per i seguenti motivi:
 - dimissioni volontarie;
 - non rinnovo della tessera associativa da parte del Giudice di gara;
 - dimostrata e comprovata incapacità di assolvere le funzioni di Giudice di gara valutata dalla Commissione Giudici di gara competente;
 - mancata partecipazione ai corsi d'aggiornamento;
 - ingiustificata inattività (rifiuti reiterati alle designazioni);
 - comportamento non conforme alle norme disposte dal S.G.N. e dalla Struttura di Attività di Pallavolo;
 - mancato rispetto dell'Art. 6 dello Statuto Nazionale.
- Il mancato utilizzo del Giudice di gara da parte del comitato di appartenenza, se non comprovato da adeguata sanzione e/o provvedimento disciplinare, non è motivo di decadenza dello stesso dal ruolo di giudice di gara.

Art. 23 Sanzioni e provvedimenti disciplinari

- I Giudici di gara che si rendono responsabili della violazione dello Statuto UISP e del Regolamento della Struttura di Attività di Pallavolo, sono punibili secondo la natura e la gravità dei fatti commessi:
 - Richiamo scritto;
 - Richiamo scritto con diffida;
 - Sospensione dall'attività (max. 3 mesi);
 - Radiazione dall'albo competente.

Art. 24 Competenze e procedimenti disciplinari

- Le sanzioni inerenti i comportamenti e le violazioni statutarie e regolamentari sono di pertinenza della Commissione Giudici di Gara, con trasmissione e ratifica al competente Coordinamento di Struttura di Attività ai vari livelli
- Tutte le sanzioni dovranno essere trasmesse, per conoscenza, ai Responsabili di Struttura di Attività ai vari livelli; la sospensione dall'attività ha decorrenza immediata.
- Eventuali appelli dovranno essere presentati, entro sette giorni dalla comunicazione ufficiale alla Commissione di livello superiore e per conoscenza al Responsabile di Struttura di Attività Competente.

- La Commissione Giudici di Gara che ha emesso la sanzione, qualora si verifichi il caso di mancata ratifica da parte dell'Esecutivo della Struttura di Attività di competenza, potrà avanzare appello alla Commissione di livello superiore.

SEZIONE II – SETTORE GIUDICI DI GARA DI PALLAVOLO SULLA SABBIA

Art. 25 Albo giudici di gara Pallavolo sulla sabbia

- L'albo dei Giudici di gara di Pallavolo sulla sabbia è istituito all'interno del settore Nazionale Giudici di gara.

Art. 26 Ordinamento

- Valgono le stesse condizioni dei Giudici di gara Indoor.

Art. 27 Divisa di gara

- La divisa di gara dei Giudici di gara di Pallavolo sulla sabbia è composta da:
 - pantaloni corti
 - polo a maniche corte

SEZIONE III – SETTORE ALLENATORI

Art. 28 Ordinamento

- Nel rispetto dell'Art. 4 delle Norme Nazionali della Formazione, la Struttura di Attività Nazionale Pallavolo comprende al suo interno il Settore Allenatori:
- Il Settore Allenatori è formato dagli iscritti all'Albo Nazionale Allenatori;
- Il Settore Allenatori della Struttura di Attività di Pallavolo, ha un coordinatore;
- La durata in carica del Coordinatore Allenatori è corrispondente a quella degli organi della Struttura di Attività di Pallavolo.

Art. 29 Attribuzioni

- Fanno parte del Settore Nazionale Allenatori, tutti gli Allenatori riconosciuti dalla Struttura di Attività Nazionale Pallavolo per essa regolarmente tesserati.

Art. 30 Allenatore

- È denominato Allenatore il dirigente preposto all'attività della disciplina sportiva.
Per accedere a tale qualifica è necessario:
 - avere raggiunto la maggiore età;
 - essere in possesso del diploma di scuola media superiore;
 - aver frequentato l'apposito corso istituito dalla Struttura di Attività di Pallavolo;
 - avere sostenuto con esito positivo l'esame di fine corso;
 - essere in possesso di regolare tesseramento UISP (tessera "D") e tesserino tecnico per l'anno sportivo in corso il cui costo stabilito dalla Struttura di Attività Nazionale Pallavolo deve essere corrisposto ad inizio attività e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno di competenza.

Art.31 Riconoscimento di qualifiche di altre organizzazioni sportive

- La qualifica di allenatore rilasciata da altre organizzazioni è riconosciuta previa partecipazione a stage formativi proposti dalla commissione formazione.

Art. 32 Tesseramento allenatori

- Qualora un allenatore voglia rinnovare la tessera tecnica dopo un'interruzione durata più di un anno, verrà nuovamente tesserato previo un aggiornamento formativo obbligatorio.
- Tutti gli allenatori dovranno partecipare a stage formativi indetti dalla Struttura di Attività di Pallavolo ai vari livelli.

Art. 33 Norme transitorie e finali

- Il presente Regolamento è stato approvato dal Coordinamento della Struttura di Attività di Pallavolo UISP ed entrerà in vigore dalla Stagione Sportiva 2017/2018. Salvo modifiche disposte dalla UISP Nazionale.

Firenze, 31 agosto 2017